



## *Il Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, nonché delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 714/2009 che prevede norme per i nuovi interconnettori;

VISTA la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dal 1 gennaio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) n. 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 714/2009 con effetti dal 1 gennaio 2020;

VISTO l'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 943/2019, concernente norme per i nuovi interconnettori, che sostituisce la previgente disciplina contenuta nell'articolo 17 dell'abrogato Regolamento (CE) n. 714/2009;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";

VISTI, in particolare, l'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 39 del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che disciplinano le modalità di concessione dell'esenzione;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 e s.m.i., recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2004, recante i criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, che ha trasferito a Terna S.p.A. le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

VISTO il decreto 21 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge n. 290/2003 e s.m., le modalità e i criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi per le nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTA la legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", che prevede, tra l'altro, che il gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.A., al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, provveda, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi (di seguito Finanziatori), a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, con il quale il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e previa intesa della Regione Piemonte, ha autorizzato congiuntamente a Terna S.p.A. e a Transenergia S.r.l. la costruzione e l'esercizio del tratto ricadente in territorio italiano dell'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC Piosasco (IT) - Grande Ile (Francia), denominata "Piemonte - Savoia", composta da due moduli di potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprietà di Terna S.p.A., unitamente a tutti gli apparati comuni, sarà una "linea pubblica" e farà parte della RTN e l'altro, di proprietà di Transenergia S.r.l., sarà una "linea privata";

VISTA la comunicazione prot. n. TRISPA/P20150003441 del 2 aprile 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha comunicato a questo Ministero la costituzione della società Terna Interconnector S.r.l. (società controllata da Terna S.p.A. e con la partecipazione di Terna Rete Italia S.p.A. e di Transenergia S.r.l.), società strumentale alla realizzazione dell'interconnessione con la frontiera francese;

CONSIDERATO che Terna Interconnector S.r.l. ha a sua volta costituito (e ne ha l'intero controllo) la società Piemonte Savoia S.r.l., società strumentale alla realizzazione ed alla gestione della "linea privata" dell'*interconnector* Italia-Francia;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015 con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha volturato l'autorizzazione, già rilasciata alla Società Transenergia s.r.l. per la realizzazione della "linea privata", alla società Piemonte Savoia S.r.l.;

VISTO il decreto direttoriale del 20 luglio 2016 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato alla società Piemonte Savoia s.r.l. un'esenzione dal disposto dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento (CE) n. 714/2009 e dal disposto dell'art. 9 della Direttiva 2009/72/CE, per una quota di capacità pari a 350 MW della linea privata dell'*interconnector* Italia – Francia;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 9 dicembre 2016, relativa all'esenzione di Piemonte Savoia S.r.l. a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR dell'11 aprile 2016, con il quale il termine di cinque anni, fissato nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, è stato prorogato di quattro anni;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL del 5 agosto 2016, con il quale è stata approvata una variante localizzativa al progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, riguardante una variante di tracciato tra i comuni di Bussoleno e Salbertrand, al fine di limitare la realizzazione di gallerie/cunicoli appositamente dedicati all'alloggiamento dei cavi;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL2 del 28 novembre 2017, con il quale è stata approvata una variante localizzativa al progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, riguardante una variante di tracciato nel comune di Avigliana, località Cava Sada;

CONSIDERATO che, per l'implementazione della capacità sulla frontiera francese ai sensi della L. n. 99/2009, il 15 febbraio 2019 Terna S.p.A. ha costituito la società Pi.Sa. 2 S.r.l. (interamente controllata da Terna), con lo scopo di presentare una istanza di esenzione - per la capacità di 250 MW per conto dei soggetti investitori terzi- con riferimento alla parte ricadente in territorio italiano di un modulo dell'*interconnector* Italia - Francia;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL2 del 22 maggio 2019, con il quale l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo dell'*interconnector* Italia – Francia, già rilasciata alla Società Terna S.p.A. con il citato decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, è stata volturata alla Società Pi.Sa. 2 S.r.l., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (C.F. 15144241005);

VISTA la nota prot. TERNA/P20190053532 del 26 luglio 2019, con la quale la società Pi.Sa. 2 S.r.l., con sede legale in Viale Galbani, 00156 Roma, ha chiesto il riconoscimento, per una quota di potenza pari a 250 MW, generata da un modulo dell'*interconnector* Italia – Francia denominato "Piemonte – Savoia", dell'esenzione dal disposto dell'art. 16, comma 6, del Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 13 luglio 2009 (sostituito, a partire dall'1 gennaio 2020 dall'articolo 19, comma 2 del Regolamento (UE) n. 2019/943) e (qualora ritenuto necessario in base all'interpretazione di tale norma alla luce della struttura del progetto descritta dal proponente), dell'art. 9 della Direttiva 2009/72/CE, per la durata di 10 anni dalla messa in esercizio del modulo, con obbligo di Terna S.p.A. di acquistare tale linea al termine del predetto periodo;

CONSIDERATO che la società Pi.sa.2 S.r.l. agisce come mandataria di Finanziatori selezionati tramite procedura concorsuale dal gestore del sistema elettrico nazionale, per finanziare il modulo di interconnessione con la Francia;

VISTA la deliberazione n. 38/2020/R/EEL dell'11 febbraio 2020, con la quale ARERA ha approvato il documento "*Opinion on the Piemonte Savoia 2 (Pi.Sa. 2) Exemption Application*" (Allegato alla deliberazione), contenente la valutazione dell'Autorità in merito all'istanza di esenzione, con la quale ritiene soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 63, comma 1 del Regolamento (UE) n. 943/2019 (che sostituisce la previgente disciplina contenuta nell'articolo 17, comma 1, dell'abrogato Regolamento (CE) n. 714/2009 e che l'esenzione possa essere concessa sia dall'articolo 19, commi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 943/2019 (che ha sostituito l'articolo 16, comma 6, del Regolamento (CE) n. 714/2009), sia dal disposto di cui all'art. 9 della Direttiva n. 2009/72/CE per un periodo di 10 anni;

VISTO il decreto n. 290/ML/10/2020 del 5 marzo 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato alla società PiSa 2 un'esenzione dal disposto dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento (CE) n. 714/2009 e dal disposto dell'art. 9 della Direttiva 2009/72/CE, per una quota di capacità pari a 250 MW riguardante un modulo dell'interconnector Italia – Francia denominato "Piemonte – Savoia", per la durata di 10 anni, secondo le condizioni indicate nella Parte 3 dell' "*Opinion on the Piemonte Savoia 2 (Pi.Sa. 2) Exemption Application*" (allegato alla deliberazione di ARERA n. 38/2020/R/EEL dell'11 febbraio 2020), parte integrante del medesimo decreto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 del succitato decreto n. 290/ML/10/2020 del 5 marzo 2020, l'efficacia del provvedimento è subordinata all'approvazione da parte della Commissione della decisione di riconoscere l'esenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

VISTA la decisione C(2020) 6325 final dell'11 settembre 2020 pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 21 settembre 2020 con la quale la Commissione, ritenendo che la domanda di esenzione oggetto del decreto direttoriale 5 marzo 2020 non rispetti tutte le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 943/2019, chiede al Ministero di procedere alla revoca della decisione della concessione dell'esenzione;

CONSIDERATO che l'articolo 63, comma 8, del Regolamento (UE) n. 943/2019 prevede che il Ministero dello sviluppo economico si conformi alla decisione della Commissione entro un mese dalla data di ricevimento, informandone la Commissione;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. L'esenzione concessa con decreto n. 290/ML/10/2020 del 5 marzo 2020 alla società Pi.Sa.2 S.r.l., con sede legale in Viale Galbani, 00156 Roma, è revocata.

Roma, 21 ottobre 2020

*IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E  
LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA  
(dott.ssa Rosaria Romano)*